I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 653/87 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 1987

recante applicazione, in Spagna, dei prezzi comuni nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Protogallo, in particolare l'articolo 89,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 gennaio 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 (4), ha ravvicinato sensibilmente il prezzo d'intervento al prezzo di mercato;

considerando che tale ravvicinamento permette di applicare anche in Spagna i prezzi comuni; che è pertanto opportuno sopprimere gli importi comensativi adesione e abrogare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 470/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore delle carni bovine (5); che per gli stessi motivi, l'autorizzazione concessa alla Spagna di mantenere, a titolo transitorio, un aiuto alle spese di macellazione per le carni bovine consegnate all'intervento diventa priva di oggetto e va quindi abrogata, sopprimendo il punto VIII dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3773/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo ad alcuni aiuti nazionali incompatibili con il mercato comune che il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere a titolo transitorio nel settore dell'agricoltura (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comuni di orientamento e di intervento fissati per il settore delle carni bovine sono applicabili anche in Spagna.

Articolo 2

Il punto VIII dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3773/85 è soppresso.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 470/86 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

(1) GU n. C 29 del 6. 2. 1987, pag. 4.
(2) Parere reso il 20 febbraio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.)
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(4) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 35.
(6) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 32.